Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 26223 / 115.11.2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10 11 DIC. 2017

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 10 -Vigilanza e Servizio Ispettivo

(rif. Nota 20 luglio 2017, n. 39300)

Oggetto*: Mancato pagamento del contributo per spese relative all'attività di revisione delle società cooperative. Applicazione sanzioni.*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che con il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220[1] si è operato un riordino della normativa sulla vigilanza degli enti cooperativi ed una revisione della legislazione in materia cooperativistica. In ambito statale la vigilanza su tutte le forme di società cooperative è attribuita al Ministero delle attività produttive, mentre restano ferme, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 220/2002, le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale (in Sicilia tali

[1] D.Lgs. 2-8-2002 n. 220 Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».
Art. 1 Vigilanza cooperativa.
1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera *f*), *legge 3 ottobre 2001, n. 366*, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero
3. (...) 4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
4-*bis*. (...)
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

funzioni sono attribuite al Dipartimento richiedente).

L'art. 2 del predetto decreto dispone che le revisioni sono effettuate a mezzo di revisori incaricati dal Ministero, e tra i compiti ad essi affidati vi è quello di "*determinare il contributo di revisione calcolato sulla base dei parametri che, nella Regione Siciliana, vengono stabili ogni biennio, giusto art. 21, comma 1, L.R. n. 36/1991*[2]*, con Decreto Assessoriale*". Per il biennio 2017/2018 tali parametri sono stati determinati con D.A. 27 marzo 2017, n. 825/10.S.

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo di revisione, vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (non modificato dal citato D.Lgs. n.220/2002).

In particolare, in caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione (ora sostituito dall'Albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del citato D.Lgs. n. 220/2002).

Tale sanzione, in base a quanto previsto dall'art.16 del D.lgs. C.P.S. n. 1577/1947 (abrogato dall'art. 20 del già citato D.Lgs. n. 220/2002 n.d.r.), determinava la decadenza da ogni agevolazione,

Inoltre, l'articolo 15[3] dello stesso D.lgs. n. 220/2002 "*ha istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, che ... sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi*".

---

[2] L.R. 23-5-1991 n. 36 - Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.
Art. 21
1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci, al fatturato ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione .

[3] D. Lgs. 220/2002 Art. 15.Istituzione.
1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287*, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

La concreta attuazione del suddetto Albo è avvenuta con D. M. 23 giugno 2004. L'Albo delle società cooperative è istituito presso il Ministero delle Attività produttive, che si avvale degli uffici delle camere di Commercio. Esso si compone di tre sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente; nella terza sono iscritte le società di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Si evidenzia che l'iscrizione è necessaria oltre che per fini anagrafici anche quale presupposto per la fruizione di ogni beneficio fiscale.

Il Dipartimento richiedente è orientato a ritenere che "*l'applicazione della sanzione in parola, possa allo stato essere applicata con la cancellazione dall'Albo delle società cooperative, considerata l'analogia degli effetti che tale cancellazione viene a determinare, e cioè la decadenza dalle agevolazioni di ogni natura*".

Si chiede, comunque, "*stante la delicatezza della problematica*", l'avviso di questo Ufficio su tale orientamento, rappresentandosi, altresì, che, in caso di mancato versamento del contributo revisionale, fino al biennio 2013/2014, il Dipartimento richiedente ha "*provveduto alla riscossione attivando una procedura coatta*", e, nel caso in cui fosse rilevata come unica irregolarità il mancato pagamento dei contributi in parola, "*nessun attestato e/o certificato di revisione è stato rilasciato alla cooperativa*".

Il mancato rilascio assumerebbe rilievo, conclude codesto Dipartimento, determinando l' impossibilità, ai sensi dell'art. 5 del D.A. 22 marzo 2007 [4], "... *da parte delle società cooperative, non in possesso dell'attestato di revisione, a intrattenere rapporti con le Amministrazioni*".

[4] D.A. 22 marzo 2007 – Art. 5

Le province, i comuni, ...gli enti sottoposti a controllo della Regione e le Amministrazioni in genere, prima di rilasciare certificazioni, intraprendere rapporti di lavoro, concedere contributi o sussidi, stipulare convenzioni, con enti cooperativi, dovranno accertare che gli stessi per il biennio in corso abbiano regolarmente versato il contributo di revisione...e che siano in possesso del certificato di revisione di cui all'art 5 del decreto legislativo n. 220/2002...

2. Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che questo Ufficio è chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà applicative, e non anche a sostituirsi all'amministrazione attiva nella valutazione di atti, fatti o orientamenti che, ancorché condotti alla stregua di norme giuridiche, restano nell'ambito delle funzioni proprie della stessa amministrazione.

Ciò premesso, in uno spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti regionali, si formulano, tuttavia, le seguenti considerazioni tecnico - giuridiche di carattere generale che potranno servire quale supporto per l'adozione degli atti gestionali relativi alla fattispecie, di esclusiva competenza di codesto Dipartimento.

L'art. 8 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577 (tuttora in vigore, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1, allegato 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179) dispone che tutti gli enti cooperativi sono soggetti al pagamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico (in precedenza con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

La legge 31 gennaio 1992, n. 59[5], e successive modifiche ed integrazioni all'articolo 15[6], comma 5, prevede che: "*In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una*

[5] L. 31-1-1992 n. 59
Nuove norme in materia di società cooperative.

[6] Art. 15 (Vigilanza)
1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi ovvero che detengano partecipazioni di controllo di società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.
2. (...).
3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
6. (...)
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento ... la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

L'art.12[7], comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 220/2002 ha previsto i relativi provvedimenti sanzionatori, tra cui la cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, che sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi di cui all'art. 16 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947.

Con il D.M. 3 marzo 2017 è stato determinato il contributo di revisione dovuto per il biennio 2017/2018.

Le regioni a statuto speciale stabiliscono in via autonoma la misura del contributo dovuto per le ispezioni.

In Sicilia la materia della cooperazione è disciplinata dalla l.r. 23 maggio 1991, n.36, che, all'articolo 21, primo comma, stabilisce che: "*Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577[8], a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci, al fatturato ed*

---

[7] D.Lgs. n. 220/2002 - Art. 12.Provvedimenti.
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'*articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
5-*bis*. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali .
5-*ter*. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'*articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività .

[8] Le disposizioni di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577 si applicano nel territorio della Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1950, n. 45

al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione".

La legge regionale n. 36/1991 non contiene un espresso rinvio alla normativa nazionale relativamente ai provvedimenti sanzionatori da adottare nel caso di ritardato o omesso pagamento del contributo per le spese di revisione. Tuttavia tale richiamo è contenuto, oltre che nel succitato D.A. 22 marzo 2007, anche nel vigente D.A. 27 marzo 2017, n.825/10 - che ha determinato il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2017/2018 - laddove, all'art. 2, ultimo comma, è disposto che: "*Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi preclude, come previsto dalla legge, l'eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione*".

Posto il suddetto quadro normativo, si ritiene condivisibile l'orientamento di codesto Dipartimento circa l'applicabilità in ambito regionale della relativa disciplina dettata sul punto in ambito nazionale, e specificamente dai sopra richiamati art. 15, comma 5, della legge n. 59/1992 e art. 12, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 2220/2002, cui conseguentemente andrà fatto riferimento nella fattispecie in esame di ritardato o omesso pagamento del contributo di revisione *de quo*.

Nelle considerazioni suesposte è il parere di questo Ufficio.

*****

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(avv. Gianluigi M. Amico)

L'AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)